



CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 21 del 27/03/2018

Riferita alla Proposta N. 36

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI (TASSA SUI RIFIUTI) PER L'ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di Marzo alle ore 19:0015 ,nel Comune di Alcamo e nella SEDE COMUNALE , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita in seduta Pubblica , ordinaria. il consiglio comunale.

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	FERRO VITTORIO	X		13	FERRARA ANNALISA	X	
2	SCIBILIA NOEMI	X		14	PUMA ROSA ALBA		X
3	CALAMIA MARIA PIERA	X		15	CRACCHIOLO FILIPPO	X	
4	MELODIA GIOVANNA		X	16	SUCAMELI GIACOMO	X	
5	BARONE LAURA	X		17	DARA FRANCESCO	X	
6	VIOLA FRANCESCO		X	18	ALLEGRO ANNA MARIA	X	
7	LOMBARDO VITO	X		19	NORFO VINCENZA RITA		X
8	ASTA ANTONINO	X		20	MESSANA SAVERIO	X	
9	CUSUMANO FRANCESCO	X		21	CALANDRINO GIOVANNI		X
10	SALATO FILIPPO	X		22	CAMARDA CATERINA	X	
11	CUSCINA' ALESSANDRA	X		23	RUISI MAURO		X
12	MANCUSO BALDASSARE	X		24	PITO' GIACINTO	X	

PRESENTI: 18

ASSENTI: 6

Assume la Presidenza Baldassare Mancuso .

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Avv. Vito Antonio Bonanno.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n° 26/93,dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

Il Presidente avverte che si passa alla trattazione del punto 4 iscritto all'ordine del giorno, la cui proposta si trascrive:

Il sottoscritto responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/90, nominato con Determinazione Sindacale n. 21 del 10/04/2017 Funzionario Responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC) sottopone al consiglio comunale, la seguente proposta di deliberazione attestando di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi nemmeno potenziale né in ipotesi che comportano l'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Dpr 62/2013.

Premesso:

che la Legge 27/12/2013 n. 147, all'articolo 1 – comma 639 – ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due diversi presupposti impositivi, di cui uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla natura e valore degli stessi, e l'altro legato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;

che, pertanto, la suddetta Imposta Unica Comunale si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che, a sua volta, si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Dato atto:

che i suddetti prelievi tributari sono oggetto di regolamentazione separata da parte degli Enti Locali, in quanto per ciascuno di essi vigono norme specifiche;

che in particolare, per quanto riguarda il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, per effetto della citata Legge 27/12/2013 n. 147 dal 1°/1/2014 ha cessato di avere applicazione la previgente TARES, fermi restando gli adempimenti connessi ai precedenti prelievi;

che il D.L. 6/3/2014 n. 16, convertito dalla Legge 68/2014 ha ulteriormente apportato modificazioni ed integrazioni alla citata Legge 27/12/2013 n. 147, anche in materia di TARI;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, il Regolamento TARI può prevedere riduzioni ed esenzioni nei casi elencati dal comma 659 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, nonché deliberare ulteriori e diverse riduzioni ed esenzioni stabilendo che la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Visto il Regolamento per la disciplina della IUC, capitolo TARI approvato in data 24/03/2017 con deliberazione consiliare n. 25;

Richiamato il titolo III[^] del capitolo TARI di detto regolamento, nel quale sono fissati i criteri di determinazione delle tariffe e, in particolare l'articolo 13, comma 5 che in applicazione del comma 658 della L. 147/2013, art. 1 riduce, alle utenze domestiche, la parte variabile in misura pari al 40% del costo evitato di smaltimento finale secondo il dettaglio di calcolo riportato all'allegato C – “Relazione Tecnica”;

Considerato:

che il D.P.R. 27/4/1999 n. 158, richiamato nel regolamento stesso, all'articolo 8 prevede che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvino annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste dall'ordinamento;

che ai sensi dell'articolo 4 del sopracitato Decreto, la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica;

che in particolare, per le utenze domestiche, la stessa è suddivisa in una parte fissa che è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dell'abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo il numero dei componenti del nucleo familiare e da una parte variabile, data da una quota unitaria dei rifiuti prodotti e da un coefficiente di produttività variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare;

che per le utenze non domestiche la parte fissa è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dei locali occupati e da un coefficiente potenziale di produzione, a seconda della tipologia di attività svolta;

che la tariffa variabile è data dal costo unitario dei rifiuti prodotti, dalla superficie dei locali e da un coefficiente potenziale di produzione;

Dato atto che occorre determinare le tariffe per l'anno 2018 sulla base del Piano Economico Finanziario 2018, approvato dal Consiglio Comunale con separato provvedimento per l'importo complessivo di € 8.477.038,58;

Visto il comma 652 della legge 147/2013 nel testo da ultimo modificato dall'art. 1, comma 38 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 per il tramite del quale è stata estesa fino al 2018 la facoltà di adottare coefficienti Kb, Kc e Kd inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50% rispetto a quelli indicati dal DPR 158/1999;

Considerato che, sulla base della banca dati dell'utenza (alla data del 01/01/2018) comprendente il numero di soggetti, le superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i coefficienti ka, kb, kc e kd nel rispetto dei limiti sopra indicati, la piena copertura del costo complessivo come sopra indicato, viene raggiunta attraverso l'applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche (comprese le tariffe giornaliere) indicate negli all. A) e B), prevedendo per le attività economiche la strutturazione nelle categorie definite negli stessi allegati;

Rilevato che le entrate derivanti dalla riscossione del tributo costituiscono parte integrante delle entrate tributarie del Comune, da evidenziare nel bilancio comunale così come le spese sostenute per l'esecuzione del servizio;

Considerato che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 primo comma del D.L. n. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, che ha modificato l'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell'ente in relazione alle entrate derivanti dal tributo;

Visti ancora:

L'art. 53 comma 16 legge 23/12/2000, n. 388 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2001) che dispone "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.";

L'articolo 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (finanziaria 2007) che dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Ritenuto pertanto necessario specificare e, conseguentemente, approvare per ogni categoria di utenza domestica e non domestica i coefficienti per la parte fissa e per quella variabile della tariffa per l'anno 2018, come dettagliatamente specificato nei richiamati allegati (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), i quali, applicati alla banca dati delle utenze attualmente disponibile ed in esecuzione del richiamato piano finanziario, determinano le tariffe a fianco di ciascuna tipologia di utenza, espresse in Euro,

Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 9 febbraio 2018 di Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ([GU Serie Generale n.38 del 15-02-2018](#));

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, come sopra convertito, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Acquisiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D.L. del 10/10/2012 n. 174, convertito dalla Legge n. 213 del 7/12/2012, i pareri di regolarità tecnica del dirigente della Direzione 5 – ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI e di regolarità contabile del Dirigente della Direzione 6 – RAGIONERIA;

Ritenuto opportuno, stante l'urgenza, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la L.R. 15/03/1963 n. 16 e s.m.i.

Vista la L.R. 11/12/1991 n. 48

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche (comprese le tariffe giornaliere) per l'anno 2018 indicate negli allegati A) e B) alla presente deliberazione, elaborate in rapporto ai contribuenti presenti nella banca dati alla data del 01/01/2018;

Di demandare al Funzionario Responsabile della IUC della Direzione 5 – Entrate Tributarie e Patrimoniali tutti gli adempimenti connessi e necessari a dare attuazione alla presente deliberazione;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. lgs. 18.8.2000 n. 267 affinché possa produrre effetti immediati;

Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze così come previsto dalla circolare prot. 4033 del 28/02/2014;

Il Presidente dà atto della completezza dell'istruttoria sotto il profilo della presenza di tutti i pareri previsti dalla legge .

Il V/Sindaco Scurto illustra la proposta evidenziando che non ci sono modifiche rispetto alla precedente tariffazione.

Si apre la discussione generale in cui intervengono i seguenti Consiglieri, Funzionari e amministratori comunali: Pitò, Cracchiolo, Calandrino, Ass.re Scurto, Dr. Randazzo, Camarda, Messana, e Barone i cui interventi saranno riportati nel processo verbale di seduta.

Il Cons.re Pitò preannuncia la presentazione sul di n. 3 emendamenti a firma sua e del Cons.re Camarda, i primi relativi a due tabelle riepilogative sul confronto delle norme tariffarie anni 2017-2018, divisi per categoria, ed il terzo relativo ad alcune modifiche tariffarie per alcune categorie di attività non domestiche.

Alla chiusura del dibattito il Presidente dà lettura dei pareri sugli emendamenti Pitò +1, precisando che i primi due sono dichiarati inammissibili, in quanto tecnicamente non ascrivibili ad un emendamento, mentre sul terzo emendamento sono stati espressi pareri tecnico e contabile contrari.

Il Dr. Maniscalchi illustra il proprio parere contrario sull'emendamento 3.

Il Cons.re Pitò propone una questione pregiudiziale di sospensione della votazione sull'emendamento 3 ai sensi dell'art. 53 comma 1 del regolamento del Consiglio Comunale, per consentire all'ufficio di effettuare le verifiche necessarie ed una eventuale riformulazione che consenta di superare il parere contrario.

Il Cons.re Scibilia propone 5 minuti di sospensione prima della votazione della questione pregiudiziale sospensiva.

Il Presidente sottopone a votazione la proposta di sospensione del Cons.re Scibilia e si registra il seguente esito:

presenti n. 19

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari n. 3 (Cracchiolo, Sucameli e Calandrino)

Voti astenuti n. 5 (Allegro, Dara, Messana, Pitò e Camarda) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

La proposta di sospensione del Cons.re Scibilia è approvata.

La seduta viene sospesa alle ore 22,05

Alle ore 22,15 vengono ripresi i lavori e risultano presenti all'appello 19 Consiglieri Comunali.

Il Presidente sottopone a votazione la questione pregiudiziale sospensiva del Cons.re Pitò e si registra il seguente esito:

Presenti n. 19

Voti favorevoli n. 8

Voto contrario n. 1 (Asta)

Voti astenuti n.10 (Barone, Calamia, Cuscina, Cusumano, Ferrara, Ferro, Lombardo, Manuso, Salato, Scibilia) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

La questione sospensiva è respinta, essendo dieci la maggioranza assoluta ex art. 59 del regolamento.

Il Presidente sottopone a votazione l'emendamento n. 3 proposto dal Cons.re Pitò + 1, e si registra il seguente esito:

Presenti n. 19

Voti favorevoli n. 8

Voti astenuti n.11 (Asta, Barone, Calamia, Cuscina, Cusumano, Ferrara, Ferro, Lombardo, Manuso, Salato, Scibilia) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

L'emendamento n. 3 proposto dal Cons.re Pitò +1 è respinto.

Il Presidente sottopone a votazione la proposta di delibera così come formulata dagli uffici e si registra il seguente esito:

Presenti n. 19

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari n.4 (Cracchiolo, Camarda, Pitò e Sucameli)

Voti astenuti n.4 (Allegro, Messana, Dara e Calandrino) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

La proposta di delibera è approvata

Il Presidente sottopone a votazione l'immediata esecutività e si registra il seguente esito:

Presenti n. 19

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari n. 2 (Cracchiolo, e Sucameli)

Voti astenuti n.6 (Allegro, Messana, Dara Calandrino Camarda e Pitò) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

L'immediata esecutività è approvata.

La seduta è sciolta alle ore 22,20

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

f.to Baldassare Mancuso

Il Consigliere Anziano

f.to Vittorio Ferro

il Segretario Generale

f.to Avv. Vito Antonio Bonanno

La presente deliberazione è stata assunta nella seduta del 27.03.2018 e costituisce estratto conforme all'originale del relativo processo verbale formato e sottoscritto digitalmente mediante la piattaforma informatica in uso ove il file originale è conservato.